

AGEVOLAZIONI

Credito R&S al centro delle attività di controllo 2021 dell'Agenzia delle entrate

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

QUALE MODELLO GIURIDICO PER LA GESTIONE DI UN CENTRO SPORTIVO

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

accedi al sito >

Con la [circolare 4/E/2021](#) l'Amministrazione finanziaria ha definito **gli indirizzi operativi e le linee guida per la prevenzione e il contrasto all'evasione fiscale che caratterizzeranno le attività di controllo del 2021, in relazione alla ripresa** sia dell'invio delle lettere di *compliance* ai contribuenti, sia della notifica di accertamenti, atti di contestazione o irrogazione di sanzioni e **atti di recupero dei crediti di imposta** secondo le tempistiche e le regole definite dal [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 88314/2021](#).

Tali linee guida prevedono, anche in ragione delle criticità legate all'emergenza pandemica, **un'attività di controllo focalizzata sul contrasto di comportamenti illeciti basati sull'indebita fruizione**, oltre che dei contributi a fondo perduto, **di crediti d'imposta utilizzati in compensazione** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

L'esperienza operativa del Settore Contrasto Illeciti ha in particolare evidenziato **comportamenti fraudolenti nell'ambito del credito d'imposta R&S ex articolo 3 D.L. 145/2013** e ss.m.ii. e indirizzerà le attività di controllo delle Direzioni regionali e provinciali dell'Agenzia delle entrate, anche di concerto con la Guardia di Finanza, mediante elaborazione di **indici di rischio e liste selettive**.

In base ai controlli finora effettuati in materia di R&S, **l'orientamento delle attività di analisi del rischio e selezione delle imprese di piccole e medie dimensioni** tiene in considerazione i seguenti aspetti:

- la tendenza dei contribuenti a **fondare la spettanza del credito esclusivamente sulla correttezza documentale**;
- **il ricorrere di posizioni incoerenti per presupposti soggettivi e oggettivi di ammissibilità all'agevolazione**.

In merito al primo aspetto, l'Agenzia delle entrate dichiara di aver riscontrato in numerosi casi imprese beneficiarie del credito R&S ***“assistite da soggetti che svolgono attività di consulenza sulle diverse misure agevolative, e che appaiono specializzate nella costruzione di documentazione solo formalmente corretta al fine di dimostrare la spettanza del credito”***.

In merito al secondo aspetto, l'Amministrazione finanziaria segnala alcuni primi **indicatori di rischio, applicabili specialmente alle attività di R&S svolte “intra muros”**:

- **scarsa o assente compatibilità tra attività di R&S e attività economica dichiarata;**
- **inadeguatezza della struttura organizzativa aziendale;**
- **formale assenza di costi per R&S “intra muros” nei periodi d'imposta 2012-2013-2014,** spese che altrimenti rileverebbero ai fini del calcolo della media storica, riducendo o azzerando la spesa incrementale e l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti nei periodi dal 2015 al 2019.

Gli Uffici delle Entrate dovranno **selezionare i contribuenti da sottoporre a controllo in base a tali fattori, limitando l'attività istruttoria esterna alle casistiche ad alto profilo di rischio,** individuandone i reali beneficiari e **favorendo, ove possibile, il ricorso agli strumenti del contraddittorio preventivo.**

Pertanto **l'attività di controllo delle Pmi per l'anno 2021 si concentrerà sui contribuenti che hanno utilizzato in compensazione i seguenti crediti d'imposta:**

- **R&S** ex [articolo 3 D.L. 145/2013](#), convertito con modificazioni dalla **9/2014**;
- **Investimenti nel Mezzogiorno**, ex [articolo 1, commi 98-108, L. 208/2015](#);
- **Sisma Centro-Italia**, ex [articolo 18-quater D.L. 8/2017](#), convertito con modificazioni dalla L. 45/2017;
- **Zone Economiche Speciali**, ex [articolo 5, comma 2, D.L. 91/2017](#), convertito con modificazioni dalla L. 123/2017;
- **Formazione 4.0**, ex [articolo 1, commi 46-56, L. 205/2017](#).

I controlli si focalizzeranno in particolare sul credito R&S e, per tutte le agevolazioni fruita sottoforma di credito d'imposta, sul riscontro delle compensazioni indebite in relazione a crediti palesemente fittizi.

Particolare riguardo verrà prestato ai **casi di utilizzo in compensazione di crediti d'imposta con:**

- **somme iscritte a ruolo,**
- **somme dovute a seguito di atti di accertamento, specie se oggetto di definizione con adesione, mediazione, conciliazione.**

Si rammenta inoltre che nella [circolare AdE 31/E/2020](#) sono contenute **indicazioni rilevanti circa le attività di verifica e le sanzioni applicabili al credito d'imposta R&S:**

- l'Agenzia potrà procedere al recupero dell'agevolazione **senza ricorrere al preventivo parere tecnico del Mise**, riservandosi **la facoltà di attivarlo solo in casi di tecnicismo elevato**;
- ogniqualvolta i controlli evidenzino attività non eleggibili o spese non ammissibili l'Agenzia rileverà l'**utilizzo di credito inesistente per carenza totale o parziale del presupposto costitutivo**, indipendentemente dall'esposizione del credito in dichiarazione annuale;
- **il termine di notifica degli atti di recupero** è fissato al **"31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo"**, in linea col termine previsto per i crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi [dell'articolo 27, comma 16, D.L. 185/2008](#);
- **la sanzione applicata va dal 100% al 200% del credito (utilizzo in compensazione di credito inesistente**, ai sensi dell'[articolo 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997](#));
- **non è applicabile la definizione agevolata** *ex* [articolo 16, comma 3 e 17, comma 2, D.Lgs. 472/1997](#);
- è sempre ammesso, anche in seguito alla constatazione della violazione purché **entro la notifica dell'atto di recupero, il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso** *ex* [articolo 13, D.Lgs. 472/1997](#);
- **gli Uffici delle Entrate possono ridurre la sanzione fino alla metà del minimo edittale** in ragione delle *"circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione"* ai sensi dell'[articolo 7, comma 4, D.Lgs. 472/1997](#).